

25199-25



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da
omissis

- Presidente -

- Relatore -

- Estensore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

omissis

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

omissis

RILEVATO IN FATTO

1 omissis ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari, su appello del Pubblico Ministero e in riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di maltrattamenti, commessi in danno della moglie convivente e del figlio minore, e di lesioni personali cagionate alla moglie il 18 giugno e il 26 agosto 2018.

Deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione.

1.1. Violazione di legge processuale e penale in relazione al giudizio di responsabilità per entrambi i reati. Osserva il ricorrente che ad una plausibile

ricostruzione compiuta dal primo giudice la Corte di appello ha sostituito una altrettanto plausibile, ma diversa ricostruzione, omettendo, tuttavia, di confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno dell'assoluzione dal giudice di primo grado e, quindi, omettendo di procedere alla motivazione rafforzata della decisione su aspetti decisivi e rilevanti relativi alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti poiché, per escludere la configurabilità di tale reato, il Tribunale aveva, invece, valorizzato la reciproca aggressività tra l'imputato e la persona offesa.

1.2. Violazione degli artt. 62-*bis* e 69 cod. pen. poiché le circostanze attenuanti generiche sono state ritenute solo equivalenti all'aggravante contestata, omettendo di esporre le ragioni per le quali non potessero essere bilanciate con giudizio di prevalenza.

1.3. Omessa motivazione e applicazione - possibile anche di ufficio - delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-*bis* cod. pen. e 53 e ss. della legge n. 689 del 1981 in carenza di titoli ostativi di reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, infatti, previa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è pervenuta ad un ribaltamento della decisione assolutoria sulla base di un percorso argomentativo puntuale, immune da vizi logici o giuridici e, soprattutto, pienamente adeguato a illustrare le ragioni della difforme conclusione adottata.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, si è esclusa la riconducibilità delle condotte tenute dal ricorrente ad un clima di conflittualità reciproca tra i coniugi. Ciò sulla base di argomenti saldamente ancorati, non solo alle dichiarazioni rese dalla moglie del ricorrente, ma anche ai riscontri offerti dalle dichiarazioni rese dalla sorella e, soprattutto, dal figlio omissis. L'istruttoria dibattimentale, puntualmente ricostruita dalla Corte territoriale, ha, così, evidenziato un *menage* familiare improntato a costanti condotte vessatorie del ricorrente, attraverso atti di violenza sia fisica che verbale in danno della moglie, anche alla presenza dei figli, nonché attraverso l'invio al figlio omissis di video e messaggi di contenuto manipolatorio (in cui minacciava il suicidio o attribuiva alla madre la responsabilità per il ricovero della nonna) e, almeno in una occasione, idonei a ingenerare una condizione di terrore nel figlio (al quale prospettava possibili conseguenze negative ove la nonna fosse deceduta a seguito del ricovero).

2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta al riguardo nel corso della discussione nel giudizio di appello (cfr. con riferimento alla sospensione condizionale della pena, Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). In ogni caso il motivo è aspecifico in quanto non indica

alcun elemento che sarebbe stato trascurato dalla Corte territoriale nel giudizio di bilanciamento.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non ha formulato alcuna richiesta di sostituzione della pena detentiva nel giudizio di appello.

Va, infatti, premesso che, come già affermato dalle Sezioni Unite con riferimento alle sanzioni sostitutive, la loro applicazione non rientra tra i poteri officiosi del giudice dell'appello (Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125). Si è, infatti, precisato che l'ambito del potere d'ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituiscono una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segnano anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha profondamente innovato la materia delle pene sostitutive, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, anche in relazione alla disciplina transitoria prevista dall'art. 95 del citato d. lgs., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello (cfr. Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Rv. 285902; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090).

Tale principio vale anche nel caso, come quello in esame, in cui il pubblico ministero proponga appello avverso una decisione assolutoria. Poiché anche in tale ipotesi, la possibilità di un ribaltamento della sentenza di primo grado non rappresenta una evenienza imprevedibile per l'imputato, costui ha l'onere, nell'esercitare il diritto di difesa, di prospettare al giudice tutte le istanze a lui favorevoli, non solo attraverso la conferma della pronuncia assolutoria (come accaduto nel caso di specie), ma anche, con riferimento all'eventualità di un suo ribaltamento, attraverso specifiche richieste che possano incidere sul trattamento sanzionatorio, quale, appunto, l'istanza di sostituzione della pena detentiva che si dovesse irrogare.

Tale soluzione appare coerente con la lettera dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. che, nel disciplinare i poteri di ufficio del giudice dell'appello, non prevede alcuna distinzione in base al tipo di decisione impugnata, correlandosi tale disposizione con i possibili esiti del giudizio di appello indicati ai commi 2 (per l'appello proposto dal pubblico ministero) e 3 (per l'appello proposto dall'imputato).


4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 aprile 2025

Il Consigliere estensore

Debora Tripiccone




Il Presidente

Gaetano De Amicis



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 09 LUG 2025

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Cirimele